

Legge regionale 20 marzo 2000 , n. 7 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2022

Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso.

Art. 51

(Restituzione di somme erogate senza applicazione di interessi)

1. La restituzione di somme erogate a titolo di incentivo ai Comuni, alle Unioni territoriali intercomunali, Province, Comprensori montani, Consorzi di Enti locali, ovvero per l'esecuzione di lavori pubblici in regime di concessione o delegazione amministrativa intersoggettiva a Comuni, alle Unioni territoriali intercomunali, Province, Comprensori montani, Consorzi di Enti locali e Consorzi di bonifica, nonché agli Enti che svolgono le funzioni del servizio sanitario regionale, è disposta senza applicazione degli interessi.

(1)(2)(3)

Note:

1 Parole aggiunte al comma 1 da art. 25, comma 1, L. R. 28/2002

2 Comma 1 sostituito da art. 1, comma 6, L. R. 12/2003

3 Parole aggiunte al comma 1 da art. 9, comma 28, L. R. 14/2016